



PROVINCIA
DI CHIETI

STATUTO

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei sindaci n. 1 del 17 dicembre 2014.
Pubblicato all'albo pretorio della provincia di Chieti per trenta giorni consecutivi, dal 19
maggio al 18 giugno 2015.
In vigore dal 19 giugno 2015.



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi generali ed identificazione territoriale

1. La Provincia di Chieti è ente territoriale di area vasta dotato di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto. E' ente costitutivo della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione e, quale Ente di secondo livello, rappresenta il territorio e le comunità che la integrano curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo. Esso è costituito da n. 104 comuni: Altino, Archi, Ari, Arielli, Atesa, Bomba, Borrello, Bucchianico, Canosa Sannita, Carpineto Sinello, Carunchio, Casacanditella, Casalanguida, Casalbordino, Casalincontrada, Casoli, Castel Frentano, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Chieti, Civitaluparella, Civitella M. Raimondo, Colledimacine, Colledimezzo, Crecchio, Cupello, Dogliola, Fallo, Fara F. Petri, Fara S. Martino, Filetto, Fossacesia, Fraine, Francavilla al Mare, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gamberale, Gessopalena, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Lettopalena, Liscia, Miglianico, Montazzoli, Montebello sul S., Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palena, Palmoli, Palombaro, Pennadomo, Pennapiedimonte, Perano, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Poggiofiorito, Pollutri, Pretoro, Quadri, Rapino, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni, Rocca Montepiano, Roccascalegna, Roccaspinalveti, Roio del Sangro, Rosello, S. Eusanio del Sangro, S. Buono, S.Giovanni Lipioni, S.Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, S. Vito Chietino, Santa Maria Imbaro, Scerni, Schiavi d'Abruzzo, Taranta Peligna, Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrebruna, Torrecchia Teatina, Torricella Peligna, Treglio, Tufillo, Vacri, Vasto, Villa Santa Maria, Villalfonsina, Villamagna.

Art. 2 Sede

La sede della Provincia a Chieti è in corso Marrucino n. 97, Palazzo della Provincia. Con delibera di Consiglio provinciale possono essere istituite sedi secondarie per le finalità perseguite dal presente Statuto.

Art. 3 Stemma - Gonfalone

Lo stemma ed il gonfalone della Provincia sono riportati nei bozzetti allegati al presente statuto che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante dello stesso (All A- All B) L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato dalla legge e da apposito regolamento. L'uso dello stemma da parte di terzi è autorizzato dal Presidente della Provincia.

Art. 4

Compiti e funzioni

La Provincia esercita, nell'ambito del sistema degli enti locali, le funzioni fondamentali individuate dalla legge e quelle attribuite dallo Stato e dalla Regione, avvalendosi della sua autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria.

La Provincia pone a base della sua azione il metodo della programmazione e del coordinamento, con il fine di rendere coerente e sistematica l'azione degli enti locali e della Regione. A tal fine, la Provincia, per quanto di sua competenza, coordina le proposte dei comuni e delle unioni di comuni; predispone e promuove accordi di programma; collabora alla formazione della programmazione regionale quale centro di elaborazione ed armonizzazione delle proposte degli enti interprovinciali e quale referente diretto della Regione.

La Provincia di Chieti, promuove accordi finalizzati ad offrire, eventualmente in forma associata con la altre Province, servizi agli enti locali della Regione ed alla Regione stessa, specificamente in materia di gestione del personale, gestione di procedure di gara e gestione di servizi di area vasta.

Strumento fondamentale dell'azione della Provincia è il Piano Territoriale di Coordinamento, adottato in connessione con il Piano Territoriale Urbanistico e con il Bilancio Pluriennale e formulato in vista di concreti progetti attuativi, verificabili nell'ambito del controllo di gestione.

Nel formulare le proposte di accordi di programma, la Provincia: predispone i relativi atti deliberativi; formula le previsioni di spesa; indica le modalità di intervento e di gestione nonché i criteri di ripartizione degli oneri e le possibili fonti di finanziamento; predispone le bozze di convenzione.

La Provincia opera, nell'ambito della normativa nazionale e delle direttive comunitarie, anche attraverso gli strumenti della programmazione negoziata e della concertazione locale.

La Provincia, nell'esercizio delle funzioni proprie o di quelle attribuite o conferite, si avvale anche delle attività scaturenti dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

La Provincia promuove la realizzazione di una politica delle pari opportunità.

Art. 5

Criteri direttivi dell'azione e dell'organizzazione amministrativa

La Provincia informa l'attività amministrativa ai principi di democrazia, trasparenza e partecipazione. Assume a caratteri essenziali della propria attività la collaborazione con gli altri enti; promuove e favorisce, nell'ambito delle proprie competenze, lo sviluppo economico e culturale della comunità provinciale garantendo che lo stesso avvenga nel rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali.

I compiti di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi ed i compiti di gestione amministrativa spettano ai Dirigenti.

Con apposito regolamento, la Provincia disciplina il sistema dei controlli interni con il quale sono individuati strumenti e metodologie per garantire la legittimità, la regolarità, la correttezza, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa.

TITOLO II I REGOLAMENTI

Art. 6

I Regolamenti

La Provincia adotta, in conformità alle leggi vigenti e allo Statuto, i Regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza.

Salvo che la legge non disponga diversamente, i regolamenti sono approvati dal Consiglio Provinciale ed entrano in vigore trascorso il periodo di pubblicazione all'albo pretorio della Provincia.

I regolamenti sono resi accessibili e disponibili tramite pubblicazione sul sito web istituzionale.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DELLA PROVINCIA

Capo I

ORGANI DELLA PROVINCIA

Art. 7

Organi della Provincia

Sono organi della Provincia: il Presidente della Provincia, il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci.

Il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci si riuniscono presso la sede della Provincia.

Per esigenze particolari, il Presidente può disporre che il Consiglio Provinciale o l'Assemblea dei Sindaci tengano le proprie riunioni in altra sede. Analoga decisione può essere adottata su specifica richiesta per le sedute delle Commissioni Consiliari, qualora se ne preveda la istituzione.

Capo II ORGANI

Sezione I

I Consiglieri, i gruppi Consiliari e la commissione dei Presidenti di gruppo

Art. 8

Consigliere provinciale

Ciascun Consigliere Provinciale rappresenta l'intera provincia, senza vincolo di mandato ed ha il diritto dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Provinciale e delle sue articolazioni.

Il Consigliere Provinciale ha diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio; ha diritto altresì ad ottenere dagli uffici, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni, gli atti e i documenti in loro possesso utili all'espletamento del suo mandato, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.

Il Consigliere può presentare emendamenti alle proposte di deliberazioni, interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Il regolamento per il funzionamento del Consiglio disciplina le modalità e gli strumenti di garanzia per l'esercizio dei diritti attribuiti ai Consiglieri dalla legge e dal presente Statuto.

Nelle more di definizione del nuovo regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale si applica, per quanto non in contrasto con il presente Statuto, il regolamento vigente

Art. 9

Dimissioni del consigliere

Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate in forma scritta e sono indirizzate al Presidente.

Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Il Consiglio, entro dieci giorni, procede alla surroga del consigliere con le modalità previste dalla legge.

Art. 10

Decadenza per assenza

Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro 30 giorni dalla stessa.

La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'arco dell'anno senza giustificato motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere, con contestuale avviso all'interessato, che può far pervenire le sue osservazioni entro 30 giorni dalla notifica dell'avviso.

Trascorso tale termine, la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio che, dopo la trattazione, può respingerla o approvarla. Il provvedimento di decadenza è notificato all'interessato entro 10 giorni dall'adozione.

Art. 11

Consigliere anziano

E' Consigliere Anziano il consigliere che ha riportato la cifra individuale elettorale più alta. In caso di parità di cifra individuale elettorale è Consigliere Anziano il più anziano di età.

Art. 12

Gruppi consiliari

Sono riconosciuti come gruppi consiliari quelli che risultano dalle competizioni elettorali, qualunque sia la presenza numerica di ogni gruppo. I consiglieri eletti in una stessa lista costituiscono gruppo consiliare.

Nel corso del mandato, è consentita la costituzione di gruppi consiliari diversi da quelli di cui al comma 1, se tale volontà è espressa da almeno due consiglieri.

Ogni gruppo consiliare designa tra i suoi componenti un Presidente di gruppo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Fino al momento in cui un gruppo procede alla designazione di cui al comma 3, è considerato Presidente di Gruppo il Consigliere che ha riportato la cifra elettorale individuale più alta.

Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio disciplina la dotazione di risorse da destinare a ciascun Gruppo Consiliare tenuto conto del numero dei Consiglieri che lo compongono. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio disciplina le modalità di rendicontazione delle spese sostenute direttamente o indirettamente da ciascun gruppo nonché le relative forme di pubblicità.

Sezione II

Il Consiglio Provinciale

Art.13

Competenze

Il Consiglio è l'organo di indirizzo e controllo. E' dotato di autonomia funzionale, organizzativa e gestionale, nell'ambito delle risorse assegnate con il bilancio.

Il Consiglio esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e dal presente Statuto; svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi e secondo le modalità stabiliti nello statuto e nelle norme regolamentari. Indirizza l'attività dell'Ente alla trasparenza, alla legalità ed alla pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Spetta al Consiglio provinciale:

- a) approvare lo Statuto dell'ente e proporlo alla Assemblea dei Sindaci per l'adozione;
- b) approvare i regolamenti dell'ente nonché, su proposta del Presidente della Provincia, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- c) approvare lo statuto delle persone giuridiche di diritto pubblico e privato, comunque denominate, istituite per soddisfare bisogni di interesse generale e partecipate dalla Provincia, nonché le loro modifiche;
- d) approvare i piani, programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni e rendiconti di gestione, nonché ogni altro documento che la legge individui quale allegato ai predetti provvedimenti e relative modifiche;
- e) istituire e adottare i regolamenti relativi ai tributi di competenza della Provincia, nonché la disciplina generale delle tariffe ed aliquote;

- f) approvare la contrazione di mutui, laddove non siano già espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio, nonché le aperture di credito e remissione di prestiti obbligazionari; spetta comunque al Consiglio approvare la rinegoziazione dei mutui, la rimodulazione di prodotti finanziari derivati nei limiti di legge;
- g) deliberare sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi che non siano già previste in atti di competenza del Consiglio provinciale, ivi comprese le acquisizioni immobiliari; sono comunque escluse quelle relative alle locazione di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; sono altresì esclusi i casi che rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi;
- h) adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, ivi comprese le operazioni sul capitale sociale o fondo consortile e i ripianamenti delle perdite con e senza ricostituzione dei medesimi; sono altresì compresi gli atti di alienazione, nonché il rapporto sul loro andamento gestionale;
- i) adottare i criteri generali per la disciplina della nomina, da parte del Presidente, di rappresentanti della Provincia in enti, aziende o organismi comunque denominati;
- j) designare e nominare i rappresentanti della Provincia in altri enti, aziende, organismi per i quali la legge riserva la nomina al Consiglio;
- k) deliberare in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi del TUEL;
- l) approvare i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi.

Spetta inoltre al Consiglio Provinciale approvare i piani, programmi e altri atti generali di indirizzo politico, comunque denominati, relativi alle funzioni fondamentali della Provincia, nonché alle funzioni a essa conferite dallo Stato o della Regione, con particolare riferimento a:

- il piano strategico triennale del territorio provinciale, nonché gli strumenti di pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture e la pianificazione territoriale di coordinamento;
- le funzioni di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
- la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito provinciale;
- la mobilità e la viabilità di interesse della Provincia, ivi compresa la pianificazione dei servizi di trasporto, l'acquisizione, la dismissione e la classificazione delle strade;
- la programmazione provinciale della rete scolastica e dell'edilizia scolastica;
- la raccolta, l'elaborazione dei dati, l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali, l'informatizzazione e la digitalizzazione in ambito provinciale;
- la tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- le intese-tipo con i comuni interessati per lo svolgimento, da parte della provincia, delle funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

- le convenzioni-tipo tra i comuni, le loro forme associative e la Provincia, nonché la partecipazione diretta della Provincia a eventuali forme associative e gli accordi con i comuni non compresi nel territorio provinciale.

Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il Regolamento per il funzionamento del Consiglio, con il quale si definiscono anche le modalità attraverso le quali vanno individuati i servizi, le attrezzature, le risorse umane e finanziarie di cui dotare il Consiglio.

Le strutture e le risorse umane e finanziarie devono essere rapportate alle disponibilità dell'ente e alle previsioni programmatiche del bilancio.

Art. 14

Discussione del programma di governo

Entro 90 giorni dall'insediamento il Presidente della Provincia presenta al Consiglio provinciale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato del Consiglio, quale parte specifica del proprio mandato di Presidente della Provincia.

Nei 15 giorni successivi alla chiusura della discussione in Consiglio, il Presidente adotta, in via definitiva, il programma del mandato.

Art. 15

Partecipazione del consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo

Il Consiglio definisce l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente della Provincia e dei consiglieri con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che, nell'atto deliberativo, sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene entro il 30 di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio.

Il Consiglio, entro lo stesso termine, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può invitare il Presidente a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

Art. 16

Prima seduta

La prima seduta del Consiglio Provinciale deve essere convocata dal Presidente della Provincia entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla data di convocazione.

Nella prima seduta il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, esamina la condizione degli eletti a norma dell'articolo 41 TUEL e delle altre leggi che prevedono cause di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità.

Art. 17

Presidente e Vicepresidente

Il Presidente della Provincia, in qualità di Presidente del Consiglio Provinciale:

- a) ha la rappresentanza del Consiglio, ne dirige i lavori, anche avvalendosi del Vicepresidente;
- b) predispone, sentita la Commissione Consiliare dei Delegati, l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio;
- c) convoca il Consiglio;
- d) attiva le Commissioni Consiliari, tenendo conto delle indicazioni dei Presidenti di Gruppo, coordina il loro lavoro e ne riceve le conclusioni;
- f) apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno nel rispetto dei diritti di ogni Consigliere, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio e proclama la volontà consiliare;
- g) ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio, di limitare l'accesso al pubblico, di limitare o impedire le registrazioni audio o visive, di adottare ogni misura opportuna a garantire il rispetto dei diritti e della dignità delle persone coinvolte nella discussione di argomenti;
- h) si pronuncia sulle questioni di interpretazione del Regolamento insorte durante le sedute del Consiglio anche avvalendosi del Segretario Generale;
- i) riceve istanze e comunicazioni provenienti dalle comunità provinciali, e le sottopone all'attenzione dei Gruppi Consiliari e del Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 18

Numero legale per la validità delle sedute

Il Consiglio Provinciale può deliberare, in prima convocazione, se interviene almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati; in seconda convocazione, può deliberare qualora vi intervenga un terzo dei Consiglieri assegnati.

Sino a che non sia richiesta la verifica dell'esistenza del numero legale, si considerano presenti i Consiglieri in aula al momento della formale dichiarazione di apertura della seduta, che deve avvenire al più tardi entro un'ora da quella fissata nella convocazione. In assenza del numero legale, in avvio di seduta o nel corso della stessa, il Presidente può sospendere i lavori per un tempo di dieci minuti.

Le convocazioni vengono effettuate mediante notifica di avvisi trasmessi ai Consiglieri mediante posta elettronica certificata, effettuata alla casella istituzionale appositamente creata dall'ente e nel rispetto dei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Nessuna proposta può essere sottoposta alla trattazione del Consiglio se non viene, 48 ore prima, depositata presso gli Uffici di supporto del Consiglio provinciale, a disposizione dei Consiglieri, con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.

Le proposte di deliberazione depositate in ritardo rispetto al termine di cui sopra, possono essere sottoposte, in seduta di prima convocazione, alla trattazione del Consiglio, previa rappresentazione, da parte del Presidente, della loro urgenza e previa votazione favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 19

Validità delle deliberazioni

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta dalla legge o dallo Statuto una diversa maggioranza.

Per la validità della votazione occorrono, in ogni caso, almeno quattro voti favorevoli.

Non si computano per la determinazione del numero dei votanti:

- a) coloro che dichiarano di non voler partecipare alla votazione;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Generale.

Sezione III

Commissioni, consulte, gruppi di lavoro

Art. 20

Commissioni consiliari permanenti

Qualora il Regolamento di cui al precedente art. 14 ne preveda l'istituzione, il Consiglio si avvale di Commissioni permanenti, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo. Le Commissioni Consiliari sono costituite con delibera consiliare, che ne determina il numero e le competenze per materia. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio determina le attribuzioni e le competenze delle Commissioni, ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione.

Il Presidente ha il diritto e, se richiesto, l'obbligo di intervenire alle sedute delle Commissioni senza diritto di voto.

Le Commissioni hanno funzioni consultive, istruttorie, propositive e di controllo. Nelle materie di rispettiva competenza, le Commissioni vigilano e, qualora lo ritengano opportuno, riferiscono al Consiglio.

Per lo svolgimento delle funzioni, le Commissioni possono richiedere la partecipazione, con funzioni referenti, collaborative e di supporto, dei dirigenti o dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Le Commissioni possono disporre l'audizione di rappresentanti della Provincia in Enti, Associazioni, Associazioni, Istituzioni, Aziende.

Il rifiuto dei rappresentanti di cui al precedente comma di partecipare all'audizione può essere causa di revoca del mandato.

Le Commissioni possono consultare le rappresentanze della Società Civile ed avvalersi della collaborazione di Enti, Associazioni, Istituzioni, Aziende.

Le Commissioni hanno le facoltà di disporre e programmare, nelle materie di propria competenza, indagini conoscitive e di chiedere la esibizione di atti e documenti dagli Uffici e dalle Aziende ed Enti dipendenti, senza che sia loro opposto il segreto d'ufficio.

Nelle sedute delle Commissioni Consiliari può essere data risposta alle interrogazioni ed alle mozioni, nelle forme e nei casi previsti dal Regolamento.

Art. 21

Commissioni consiliari speciali

Su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri Provinciali, il Consiglio può istituire Commissioni Consiliari Speciali su materie specifiche che interessino la Provincia, con compiti di indagine e conoscitivi su questioni particolarmente complesse.

Con la delibera di istituzione, sono nominati il Presidente e i membri della Commissione e si fissano:

a - l'oggetto dell'attività della Commissione;

b - il termine di durata della Commissione; alla scadenza del termine, nella prima seduta utile, il Consiglio Provinciale ne dichiara la decadenza, ovvero proroga i termini per giustificate ragioni.

Art. 22

Consulte e gruppi di lavoro

Per singoli oggetti o singole materie, il Consiglio può nominare consulte o gruppi di lavoro, che possono essere composti da consiglieri, esperti, funzionari provinciali e cittadini, espressioni di categorie, di zone e di settori, in grado di fornire un contributo all'approfondimento di questioni di interesse provinciale.

Art. 23

Iniziativa deliberativa

L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta:

a) al Presidente,

b) alle Commissioni Consiliari,

c) a ciascun Consigliere Provinciale,

d) a cinque Consigli Comunali per i Comuni fino a 3.000 abitanti,

e) a tre Consigli Comunali per i Comuni fino a 5.000 abitanti,

f) a due Consigli Comunali per i Comuni fino a 15.000 abitanti,

g) ad un Consiglio Comunale per i Comuni oltre 15.000 abitanti,

h) a 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia.

Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio disciplina le modalità di presentazione delle proposte di deliberazione e assicura forme di assistenza tecnica da parte degli Uffici Provinciali.

Art. 24

Esame in commissione

Ogni proposta di deliberazione è affidata al Presidente della Provincia, per il tramite degli uffici indicati negli atti di organizzazione, ed è assegnata, nei termini previsti dal Regolamento, ad una Commissione Consiliare in ragione della prevalente competenza.

Nel caso in cui la proposta di deliberazione non risulti attribuibile alla competenza delle Commissioni Consiliari, la stessa è rimessa alla competenza della commissione Presidenti di Gruppo.

Il Regolamento di funzionamento del Consiglio stabilisce le modalità di esame delle proposte da parte delle Commissioni.

Sezione IV Assemblea dei Sindaci

Art. 25

Assemblea dei Sindaci

L'Assemblea dei Sindaci è l'organo collegiale composto da tutti i sindaci dei Comuni compresi nella Provincia, con poteri propositivi, consultivi e deliberativi in relazione alle materie indicate dalla legge.

La partecipazione all'Assemblea può essere delegata dal Sindaco ad Assessori o Consiglieri del rispettivo Comune.

L'Assemblea dei Sindaci svolge funzioni consultive in relazione ad ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente o del Consiglio provinciale.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare la Assemblea in un termine non superiore a venti giorni quando lo richieda un quinto dei sindaci, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.

L'Assemblea dei Sindaci approva il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento e si avvale di una struttura di supporto individuata negli atti di organizzazione dell'ente.

Sezione V Il Presidente

Art. 26

Competenze del Presidente

Il Presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità provinciale.

Il Presidente della Provincia:

- a) è il rappresentante legale della Provincia e compie tutti gli atti che la legge o lo Statuto non riservino alla competenza dell'Assemblea dei Sindaci, del Consiglio provinciale, del Segretario Generale e dei Dirigenti ;
- b) convoca e presiede il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei Sindaci;
- c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
- d) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna ai sensi dell'art. 110 TUEL;
- e) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed

organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo;

f) esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalle leggi e dallo Statuto;

g) propone al Consiglio gli schemi di bilancio e le relative variazioni.

Il Presidente può chiedere che il Consiglio provinciale si pronunci su determinate materie anche quando queste non rientrino nelle competenze del Consiglio.

Nell'esercizio delle proprie competenze, il Presidente:

a) può delegare la rappresentanza della provincia in enti, associazioni e organismi al vicepresidente o ai consiglieri;

b) fatte salve le competenze del Consiglio Provinciale, stipula con altri enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'utilizzazione di beni della Provincia o dei Comuni;

c) promuove, tramite il segretario generale ed il direttore generale, se nominato, indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi.

Gli atti amministrativi di competenza del Presidente assumono la denominazione di "decreto", fatta salva eventuale diversa indicazione contenuta in specifiche disposizioni di legge.

Il Presidente può delegare uno o più consiglieri provinciali all'esercizio di funzioni di indirizzo e coordinamento su determinate materie e servizi provinciali. I consiglieri delegati coadiuvano il Presidente nella sua funzione di indirizzo e sovrintendenza, possono impartire direttive per la realizzazione di programmi e progetti previsti negli atti di pianificazione, verificano lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti e delle correlate procedure.

I Consiglieri delegati sono riuniti nella Commissione Consiliare dei Delegati, presieduta dal Presidente della Provincia. I Consiglieri delegati informano il Presidente di ogni questione che possa influire sulla attività dell'ente.

Art. 27

VICEPRESIDENTE

Il Presidente nomina tra i Consiglieri un Vicepresidente.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, e in tutti gli altri casi previsti dal TUEL.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 28

Principi

Con regolamenti approvati dal Consiglio Provinciale, su proposta del Presidente, la Provincia disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi, in osservanza alle disposizioni del TUEL e delle leggi sull'organizzazione e sul lavoro nelle pubbliche amministrazioni.

Gli uffici della Provincia sono articolati in maniera funzionale alla realizzazione dei programmi approvati dal Consiglio Provinciale

Il Presidente della Provincia, nel rispetto della legge, dello Statuto, dei regolamenti, definisce, con propri atti, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, la programmazione dei fabbisogni di personale.

L'organizzazione della Provincia è retta dai principi di responsabilità, professionalità, misurazione e valutazione della performance ai sensi delle leggi in materia.

Attraverso il sistema dei controlli, per ogni unità organizzativa devono essere rilevati risultati sia in termini quantitativi che qualitativi.

Art. 29

Segretario generale

Il Segretario Generale è il referente apicale delle competenze proprie della funzione gestionale attribuita ai dirigenti ed esercita una funzione di sovrintendenza e coordinamento dei dirigenti e dell'intera struttura tecnica e burocratica dell'Ente, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente della Provincia.

Al Segretario Generale possono essere affidate dal Presidente della Provincia le funzioni di cui all'articolo 108 TUEL nonché la dirigenza di uffici e servizi dell'ente.

Il Segretario Generale della Provincia partecipa alle riunioni del Consiglio provinciale e della Assemblea dei Sindaci, cura la redazione del verbale, assicura assistenza con compiti referenti, di supporto e consulenza.

Art. 30

Vicesegretario generale

Il Vicesegretario Provinciale esercita le funzioni vicarie del Segretario Generale, coadiuvandolo. Lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza ed impedimento.

Il Vicesegretario Generale deve possedere i requisiti richiesti dalla Legge per la partecipazione al concorso di Segretario Comunale.

CAPO IV

ZONE OMOGENEE

Art. 31

Zone omogenee

Il territorio della Provincia, tenuto conto delle caratteristiche di policentrismo degli insediamenti socio-demografici, delle localizzazioni produttive, del sistema ambientale e delle relazioni economiche e culturali, è costituito da zone omogenee, istituite d'intesa con l'Assemblea dei Sindaci e disciplinate da apposito regolamento, che disporrà anche in merito alla designazione del rappresentante territoriale della macroarea. Eventuali modifiche all'intesa costitutiva delle zone omogenee, ovvero alla delimitazione delle stesse, non comportano modificazioni del presente Statuto.

Secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 1, le zone omogenee realizzano il decentramento delle funzioni della Provincia, perseguendo l'efficienza e la razionalizzazione dei servizi erogati dalla Provincia e dai Comuni o dalle loro Unioni, anche mediante il ricorso alle intese e convenzioni previste dalla legge.

Il Presidente della Provincia consulta con periodicità i rappresentanti delle zone omogenee ai fini dell'ottimale organizzazione dei servizi decentrati dalla Provincia.

Al di fuori delle ipotesi delle zone omogenee di cui al primo comma, possono essere istituite zone, in relazione alla specifica ricaduta sul territorio della singola materia e/o questione o settore di intervento .

In alternativa alla delega di funzioni, il Consiglio provinciale può deliberare, con apposito regolamento, forme diverse di organizzazione coordinata di funzioni amministrative della Provincia e dei comuni, anche mediante l'utilizzazione condivisa delle strutture .

La Provincia garantisce, con l'impiego di proprie risorse umane, le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie per favorire lo sviluppo della gestione associata delle funzioni e/o dei servizi comunali.

TITOLO IV

I SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI

CAPO I

COMPETENZE

ART. 32

Servizi pubblici provinciali

La Provincia individua, disciplina ed eroga servizi pubblici destinati a fini sociali e alla promozione dello sviluppo economico e civile della comunità nell'ottica della sussidiarietà, della concertazione territoriale e delle vocazioni territoriali.

I servizi pubblici provinciali sono disciplinati nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale secondo le modalità, le forme e tempi in quelle indicati.

La disciplina dei singoli servizi, le forme di coordinamento con altri enti per la gestione anche associata degli stessi è rimessa alle singole normative di settore ed ai regolamenti specifici.

Art. 33

Partecipazione in forme societarie e controllo

La Provincia può partecipare, con quote o azioni, a società di capitali a prevalente capitale pubblico locale, i cui fini statuari comprendano l'erogazione di servizi dei quali può usufruire la popolazione della Provincia nonché attività socialmente ed economicamente rilevanti.

Le deliberazioni relative all'assunzione e alla gestione diretta o indiretta di servizi e quelle comunque relative alla partecipazione a società di capitali sono corredate da una relazione del Collegio dei revisori dei conti, che illustra gli aspetti finanziari ed economici della proposta.

Le deliberazioni di cui sopra individuano le garanzie di trasparenza, accesso, partecipazione e controllo, che devono essere assicurate sia da società di capitali cui la Provincia partecipa sia da eventuali concessionari in relazione alla gestione di servizi pubblici.

Il Presidente della Provincia o coloro che rappresentano la Provincia in una società di capitali riferiscono annualmente al Consiglio provinciale in occasione di un'apposita sessione dedicata all'analisi dell'andamento delle società cui la Provincia partecipa.

Gli enti, le aziende, le istituzioni dipendenti dalla Provincia uniformano la propria azione:

- ai principi di unitarietà con l'indirizzo generale della Provincia;
- al principio di separazione tra poteri di indirizzo e di controllo attribuiti agli organi elettivi, e poteri di gestione attribuiti al Direttore e ai dirigenti
- ai principi di responsabilità e professionalità nell'organizzazione interna.

TITOLO V

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Art. 34

Rinvio

La Provincia, per conseguire uno o più obiettivi di interesse comune, per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati, per definire e attuare opere ed interventi che richiedano azione integrata e coordinata, può avvalersi delle disposizioni vigenti di legge in relazione ai rapporti con altri soggetti pubblici e privati.

Art. 35

Accordi

La Provincia può concludere gli accordi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e secondo le modalità in esse indicate.

TITOLO VI

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

CAPO I

FORME DI PARTECIPAZIONE DELLA POPOLAZIONE

Art. 36

Valorizzazione e promozione della partecipazione

La Provincia, per garantire l'effettivo concorso della popolazione all'attività politico-amministrativa, valorizza le libere forme associative e favorisce, nell'esercizio delle sue funzioni, organismi di partecipazione all'Amministrazione locale.

Ai fini suddetti, la Provincia favorisce, attraverso i propri organi e mediante le più idonee forme di consultazione, il collegamento con le organizzazioni sociali per la elaborazione dei propri piani e programmi.

La Provincia favorisce lo sviluppo delle libere forme associative anche mediante compartecipazione, secondo i criteri e le modalità stabiliti da apposito Regolamento.

Art. 37

Forme di consultazione

La Provincia può consultare enti, organizzazioni, associazioni e rappresentanze aventi sedi sul territorio provinciale.

La consultazione è attivata, nelle forme ritenute più idonee, per l'approvazione del Piano Territoriale di coordinamento, del Piano Territoriale Urbanistico, degli altri strumenti di pianificazione e programmazione di livello provinciale intercomunale.

La consultazione si attua mediante invio e pubblicizzazione di un documento chiaramente illustrativo dell'oggetto di esame, con l'indicazione delle eventuali soluzioni alternative emerse nella fase preparatoria e con il contestuale deposito di tutti gli atti necessari all'approfondimento.

Decorsi almeno sette giorni dall'invio e dalla pubblicizzazione, si provvede ad una o più pubbliche riunioni di illustrazione e dibattito, normalmente per zone omogenee.

Entro gli ulteriori sette giorni, i soggetti consultati potranno far pervenire alla Segreteria della Provincia, documenti contenenti proposte ed osservazioni. Tali documenti dovranno specificare le organizzazioni di provenienza, il numero attuale dei componenti residenti nei comuni della provincia, con i relativi nominativi, il numero delle persone che hanno dibattuto il tema della consultazione e possibilmente il numero delle adesioni a ciascuna delle proposte ed osservazioni.

Al fine della consultazione, nessun cittadino può essere computato come partecipante a più riunioni, e viene considerata valida la partecipazione alla prima riunione.

Le deliberazioni che vengono adottate dagli organi Provinciali danno atto del risultato della consultazione.

CAPO II ISTANZE, PETIZIONI INTERROGAZIONI E PROPOSTE

Art. 38

Soggetti legittimati

I cittadini singoli o gli altri soggetti di cui al precedente art. 39 possono presentare al Presidente della Provincia istanze e petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi di rilevanza provinciale.

Non sono ammissibili le petizioni e le istanze che non attengano alle funzioni proprie o delegate alla Provincia.

Le organizzazioni, possono rivolgere interrogazioni scritte.

La risposta è data per iscritto entro trenta giorni.

CAPO III REFERENDUM CONSULTIVI

Art. 39

Principi

Sono ammessi referendum consultivi in materie che competono alla Provincia. Il referendum deve comunque riguardare interessi collettivi dell'intera comunità Provinciale o di ambiti territoriali sovracomunali.

Non possono essere oggetto di referendum i tributi locali, le tariffe dei servizi ed altre imposte nonché le questioni attinenti a persone determinate.

Art. 40

Poteri di iniziativa

I referendum sono indetti su richiesta del Consiglio Provinciale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, di 24 Consigli Comunali o quando lo richiedano n. 10.000 (diecimila) cittadini, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.

Art. 41

Modalità della richiesta

Quando il referendum è richiesto dal Consiglio Provinciale o dai Consigli Comunali, le delibere fissano il testo da sottoporre agli elettori.

La richiesta degli elettori o dei Consigli Comunali contiene il testo da sottoporre a referendum con le firme autenticate nelle forme di legge.

Il quesito referendario deve essere breve, chiaro e unico.

La richiesta degli elettori e dei Consigli Comunali è depositata presso gli Uffici di supporto al Consiglio provinciale, con le modalità e nelle forme stabilite nell'apposito Regolamento.

Art. 42

Ammissibilità del referendum

Sull'ammissibilità del referendum richiesto dagli elettori o dai Consigli Comunali decide il Consiglio Provinciale, entro trenta giorni dal deposito, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Provincia.

La decisione del Consiglio Provinciale è limitata all'esame della legittimità della richiesta, esclusa ogni valutazione sull'opportunità del referendum proposto.

Quando il referendum è richiesto dal Consiglio Provinciale, la delibera che lo propone ne verifica anche la legittimità.

Art. 43

Indizione

I referendum sono indetti dal Presidente e si tengono una sola volta l'anno nel più vicino giorno festivo di ottobre, purché dall'esecutività della delibera consiliare che ne ha verificato la legittimità, decorrano almeno quarantacinque giorni.

Possono tenersi più referendum contemporaneamente, ma non in coincidenza con altre operazioni di voto, né nei sessanta giorni precedenti le altre operazioni di voto, slittando, in questi casi, alla prima domenica del mese di maggio successivo.

Art. 44

Modalità per la consultazione

Le modalità per la consultazione sono stabilite da apposito Regolamento che si uniformerà al principio dell'economicità e semplicità delle operazioni di voto, che devono svolgersi in un solo giorno, e di garanzia della libertà e della segretezza del voto.

L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Presidente mediante affissione di manifesti, al fine di garantirne la massima diffusione.

Art. 45

Referendum abrogativo/propositivo

Su richiesta di n. 20.000 elettori residenti, o di n. 15 Consigli Comunali, il Presidente della Provincia indice referendum per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di norme regolamentari emanate dalla Provincia, per revocare atti amministrativi a contenuto generale e per la proposizione di nuove norme.

Non è ammesso il referendum abrogativo e/o propositivo per le norme regolamentari tributarie e tariffarie.

Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali dei Comuni della Provincia.

La proposta referendaria si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Le modalità di attuazione sono determinate con apposito regolamento adottato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 46

Effetti

Il Presidente, se l'esito del referendum è stato favorevole, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, è tenuto a proporre al Consiglio Provinciale la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum, per l'adozione dei provvedimenti conformi alla volontà popolare.

Se l'esito non è stato favorevole, il Presidente ha facoltà di proporre al Consiglio Provinciale la questione per le conseguenti valutazioni.

CAPO IV

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 47

Istituzione

La Provincia può istituire il Difensore Civico. Del Difensore Civico possono avvalersi, tramite apposita convenzione, i Comuni che ne fanno richiesta.

Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Provinciale, con il voto dei 2/3 dei consiglieri assegnati, previo espletamento di procedure comparative ad evidenza pubblica.

Spetta al Difensore Civico una indennità stabilita dal Consiglio Provinciale.

Il Consiglio Provinciale stabilisce inoltre:

- la dotazione organica, strutturale e finanziaria del Difensore Civico;
- le modalità di funzionamento;
- la modalità di ripartizione delle spese da sostenere, da parte dei Comuni convenzionati.

Art. 48

Funzioni

Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione provinciale e comunale nonché degli enti ed aziende provinciali e comunali segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze, i ritardi e le responsabilità.

Art. 49

Requisiti soggettivi

Può essere nominato Difensore Civico ogni cittadino italiano, avente i requisiti per essere eletto Consigliere Provinciale.

Ogni cittadino interessato potrà far pervenire la propria domanda, secondo le modalità stabilite da apposito avviso pubblico emanato dal Presidente della Provincia.

Il Difensore Civico deve essere scelto tra persone di particolare integrità morale ed indipendenza, con provata esperienza nel campo del diritto e dell'amministrazione. Il Difensore Civico non può ricoprire incarichi inerenti ad associazioni e partiti politici.

Art. 50

Durata in carica e giuramento

Il Difensore Civico dura in carica tre anni e può essere confermato solo se consegue almeno i due terzi dei voti in prima ed unica votazione.

Le funzioni del Difensore Civico sono prorogate fino all'entrata in carica del successore.

Prima di assumere le funzioni, il Difensore Civico presta giuramento dinanzi al Consiglio Provinciale.

Art. 51

Revoca e decadenza

Il Difensore Civico può essere revocato per giustificato motivo qualora la sua attività risulti carente o per gravi ragioni attinenti ai requisiti di indipendenza ed integrità morale, con la stessa votazione stabilita per la sua elezione.

Quando al Difensore Civico vengono a mancare i requisiti di cui all'art. 50, se ne deve dichiarare la decadenza.

In caso di revoca o decadenza si provvede alla nomina del nuovo Difensore Civico nel termine dei successivi 30 giorni.

Art. 52

Incompatibilità

L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con incarichi professionali conferiti dalla Provincia, dai comuni convenzionati e da enti da essi dipendenti. In caso di incompatibilità sopravvenuta se ne pronuncia la decadenza.

Art. 53

Rapporti con gli organi elettivi

Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Difensore Civico invia al Consiglio Provinciale ed ai Consigli Comunali convenzionati, una relazione sull'attività svolta e sui rimedi organizzativi di cui intende segnalare la necessità.

Egli può anche inviare, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione.

Le relazioni sono sottoposte alla discussione del competente Consiglio entro 60 giorni.

Il Consiglio, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta le determinazioni di propria competenza ed invita i competenti organi della Provincia e del Comune ad adottare le ulteriori misure consequenziali.

Art. 54

Prerogative

Gli amministratori e i dirigenti della Provincia, dei Comuni e degli Enti dipendenti sono tenuti a fornire al Difensore Civico le informazioni nonché la copia gratuita degli atti e dei documenti di cui questi faccia richiesta per l'esercizio delle proprie funzioni. In difetto, il Difensore Civico può promuovere una azione disciplinare, può riferirne all'Autorità Giudiziaria Penale e può impartire prescrizioni a carico dell'Organo o ufficio inadempiente.

CAPO V

Pubblicità e Trasparenza

Art. 55

Procedimenti e procedure

L'attività della Provincia persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.

La Provincia garantisce la più ampia partecipazione degli interessati alle decisioni e, attraverso strumenti informatici e telematici, assicura, anche quale strumento di controllo e prevenzione della corruzione ai sensi della L.190/2012 l'accessibilità totale alle informazioni concernenti la propria attività.

Le modalità di partecipazione, accesso, pubblicità sono stabilite in appositi regolamenti.

Art. 56

Comunicazione e spese di rappresentanza

Al fine di assicurare un'adeguata proiezione all'esterno delle attività, del ruolo, delle funzioni istituzionali e dell'immagine della Provincia, con appositi regolamenti sono disciplinate le attività di comunicazione e le spese di rappresentanza.

E' legittimato ad assumere le spese di rappresentanza, per il tramite degli uffici individuati nei regolamenti, il Presidente della Provincia.

Le spese di rappresentanza sono sottoposte al controllo dell'Organo di revisione e sono rese pubbliche e accessibili mediante pubblicazione delle stesse ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

TITOLO VII

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 57

Demanio e Patrimonio

La Provincia ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
Dei beni provinciali sono redatti dettagliati inventari secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità.

Art. 58

Contabilità e Bilancio

L'ordinamento finanziario e contabile della Provincia è disciplinato dalla legge e dal regolamento provinciale.

Art. 59

Redazione schema di bilancio

Ai sensi dell'Art. 174 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti, sulla base del procedimento istruttorio come da regolamento di contabilità dell'Ente, dal Presidente e da questo presentati al Consiglio Provinciale unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione.

Il Consiglio, entro il 30 novembre, adotta lo schema di bilancio di previsione per l'anno successivo e lo sottopone al parere dell'Assemblea dei Sindaci per il parere prescritto dall'articolo 1 comma 55, della legge 56/2014. Acquisito il parere dell'Assemblea dei Sindaci, il Consiglio Provinciale approva in via definitiva il bilancio..

Trascorso il termine stabilito dalla legge senza che il Presidente abbia provveduto alla predisposizione dello schema di bilancio e, conseguentemente, senza che il Consiglio abbia deliberato lo schema di bilancio in parola, il Segretario Generale, entro 5 (cinque) giorni, con proprio provvedimento, nomina un Commissario per la predisposizione dello schema di bilancio.

Il Commissario, così nominato, entro 20 (venti) giorni, provvede alla predisposizione e redazione dello schema di bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica, dello schema di bilancio pluriennale, dei relativi allegati previsti dalla legge. Detti documenti contabili sono rimessi al Segretario Generale entro 2 (due) giorni, corredati della relazione dell'organo di revisione.

Il Segretario Generale, entro 3 (tre) giorni, dà comunicazione ai Consiglieri dell'avvenuta redazione dello schema di bilancio da parte del Commissario, con invito ad approvare il Bilancio nei tempi di cui al successivo comma 7.

Il Consiglio, ai sensi dell'Art. 1, comma 3, del D.L. 22.02.2002, n. 13, convertito in Legge 21.04.2002, n. 75, entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso, delibera il bilancio di previsione.

Decorso il termine previsto di cui al comma 6 senza che il Consiglio abbia deliberato il Bilancio, il Commissario approva il Bilancio medesimo e il Prefetto, a seguito di formale comunicazione da parte del Segretario Generale circa la inadempienza dell'amministrazione, inizia la procedura di scioglimento del Consiglio di cui all'Art. 141, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Art. 60

Organo di revisione economico - finanziaria

La composizione, la durata dell'incarico, le modalità di nomina e cessazione, le incompatibilità e ineleggibilità, il funzionamento e le funzioni dell'organo di revisione economico finanziaria sono stabiliti dal TUEL e dalla altre leggi sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61

Approvazione e modifica dello statuto

Lo Statuto è approvato e modificato con le modalità previste dalla legge



Allegato A
Stemma della Provincia di Chieti



Allegato B
Gonfalone della Provincia di Chieti

